

N. R.G. [REDACTED]/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2015 promossa da:

[REDACTED] **SRL** (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in [REDACTED] – PRATO
presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] **SPA**, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e
dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] ed elettivamente domiciliato in [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 dicembre 2018

FATTO E DIRITTO

Premesso che [REDACTED] s.r.l. ha convenuto in giudizio [REDACTED] s.p.a. per sentir accertare e dichiarare che le somme indicate nei saldi dei conti correnti oggetto di causa non
Tribunale di Prato R.G. n. [REDACTED]/2015



risultano corrette, accertare le somme risultanti a seguito del calcolo corretto del saldo dei c/c oggetto di causa e condannare la parte convenuta al pagamento delle somme che risultassero dovute, oltre interessi legali, limitando la domanda a € 25.000;

che la parte attrice ha esposto di aver intrattenuto con la [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. alcuni rapporti bancari, in ordine ai quali contesta alla banca convenuta le seguenti irregolarità gestionali:

- a) applicazione di tassi di interessi superiori al tasso soglia, senza che sia stato possibile verificare se tale situazione si sia verificata sin dalla stipulazione del contratto, in mancanza di quest'ultimo;
- b) la mancanza di contratto implica la necessità di applicare le condizioni di legge, con esclusione di ogni commissione, interesse o spesa;
- c) applicazione di interessi anatocistici, anche in violazione delle disposizioni di cui alla delibera CICR del 9 febbraio 2000;
- d) applicazione di tassi in misura ultralegale, continuamente variati, senza apposita convenzione scritta tra le parti e in violazione dell'art. 1284 c.c.;
- e) applicazione della commissione di massimo scoperto, che implica un'ulteriore forma di remunerazione da considerare nel tasso degli interessi percepiti, da ritenere nulla anche per mancanza di giustificazione causale, nonché per assenza di criteri determinativi delle modalità di calcolo e della relativa applicazione;
- f) illegittima applicazione delle valute e della girocontazione delle competenze.

Rilevato che si è costituita la parte convenuta, la quale, a fronte della domanda di parte attrice ha sollevato le seguenti eccezioni:

- 1) in merito al preteso superamento del "tasso soglia" le conclusioni del perito di parte appaiono errate sia in quanto svincolate dalle esistenti pattuizioni, sia in quanto elaborate in base a personalissimi criteri non conformi alla vigente normativa;
- 2) il tasso degli interessi, superiore a quello legale, è stato infatti pattuito per iscritto sia nel contratto di c/c n. [REDACTED] (pag. 6/15) sia nel contratto c/ anticipi n. 441;
- 3) nel contratto di c/c n. [REDACTED] (pag. 6/15) risultano infatti previste e determinate sia la



CDC (Commissione disponibilità creditizia) che l'indennità di scongiamento;

- 4) in ordine all' addebito trimestrale, in piena conformità alla vigente normativa, l'art. 9 del contratto (pag. 11/16) prevede che: *“I rapporti di dare e di avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.”*;
- 5) le contestazioni relative all'illegittima applicazione del regime delle valute sono infondate: alla pag. 8/15 del c/c [REDACTED] ed alla pag. 3/12 del c/ anticipi [REDACTED] sono diffusamente elencate le valute per tutte le operazioni; inoltre, nessuna indicazione è stata fornita in ordine ai lamentati inadempimenti;
- 6) infondatezza delle contestazioni relative all'illegittima girocontazione delle competenze: all' art. 4.2 alla Pag. 4/12 del contratto relativo al conto 441 è previsto che: *“Gli interessi debitori dovranno essere pagati, salvo diverso accordo, a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno: per il regolamento degli interessi, così come di ogni altro importo ad essa dovuto in relazione al conto, la banca è espressamente autorizzata, senza tuttavia assumerne l'obbligo, a provvedere in merito con addebito al conto corrente ordinario del cliente, anche allo scoperto.”*

Ritenuto che la presente causa ha per oggetto l'accertamento circa l'applicazione illegittima di interessi usurari, anatocistici, ultralegali senza apposita previsione scritta, nonché di commissioni di massimo scoperto nulle perché prive di causa e non oggetto di clausole sufficientemente determinate e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente pagate dalla parte attrice. Nella specie, è intercorso *inter partes* il rapporto di conto corrente n. 4 [REDACTED] dove, anche in relazione alle produzioni documentali di parte convenuta è stata appurata l'avvenuta regolazione anche di un'apertura di credito, con atto datato 10/9/2009. Tra le parti è poi intercorso un conto anticipi n. [REDACTED] del 14 settembre 2009 (prodotto sempre da parte convenuta sub doc. 5). All'apertura di credito e al rapporto anticipi viene fatto riferimento altresì a pag. 26 della perizia di parte allegata all'atto di citazione alla quale quest'ultima rinvia.



Nella specie il c.t.u. ha rilevato peculiari profili di criticità, con riferimento alla cd. usura originaria con specifico riferimento all'apertura di credito in conto corrente, dove è stato evidenziato (anche in sede di chiarimenti chiesti allo stesso c.t.u.) che a determinare il superamento del tasso soglia è la circostanza che al tasso di interessi (11,86%) previsto per l'uso della provvista nei limiti del fido (€ 20.000) deve essere aggiunto l'ulteriore importo pattuito per lo sconfinamento extrafido pari al 4%. Proprio la considerazione di tale ulteriore percentuale porta al superamento del tasso soglia già al momento dell'apertura di credito. A tal proposito il c.t.u., con riferimento alle ipotesi formulate a pag. 19 s.s. della relazione peritale, all'udienza del 4 dicembre 2018 ha chiarito: *“In ordine alle condizioni stabilite era previsto un fido di € 20.000. Se avessero utilizzato € 20.000 al giorno della stipula non vi sarebbe stato superamento della soglia di usura. Nell'ipotesi di scoperto oltre il fido accordato erano previsti gli interessi sullo scoperto oltre fido pari al 4% che avrebbero determinato il superamento della soglia usuraria. Nell'ipotesi B) applico il tasso da contratto pari a 11,85%. Nella parte eccedente applico il 15,85% e le commissioni previste in caso di superamento del fido e che sono strettamente collegate con l'erogazione del credito. L'usura originaria di cui all'ipotesi b) attiene solo all'apertura di credito in conto corrente, quindi ad uno dei tre rapporti oggetto di causa.”*

Deve, pertanto, ritenersi che la previsione dell'ulteriore percentuale del 4% per scoperti extrafido contenuta nel contratto del 10 settembre 2009 debba essere considerata ai fini della verifica dell'usura cd. originaria e, comportando il superamento del cd. tasso soglia, comporta l'applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., con la conseguente eliminazione degli interessi applicati dalla banca convenuta.

A tal proposito è corretto il richiamo a Cass., n. 12965/2016 operato dal c.t.u. ai fini dell'irrelevanza della clausola di salvaguardia, laddove evidenzia che: *“l'art. 1815, co.2, cod. civ., come novellato dalla legge n. 108 del 1996, è norma applicabile a tutti i contratti bancari, compresa l'apertura di credito in conto corrente e che è nulla, per contrarietà a norme imperative, la clausola ivi contenuta [ndr. nel contratto] che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con mera automatica riduzione in caso di superamento della soglia usuraria, cioè solo mediante l'astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista.”*



Proprio in riferimento al carattere originario del tasso di usura previsto dalla banca convenuta devono essere espunti i seguenti importi relativi al contratto di apertura di credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, co. 2, c.c. (v. Cass., n. 12965/2016):

- € 4 [REDACTED] interessi passivi per apertura di credito in c/c;

A tale importo devono essere poi aggiunti € [REDACTED]7, di cui:

- € [REDACTED] quale differenza tra interessi debitori per operazioni di anticipo s.b.f. determinati ai sensi dell'art. 117, comma 7, T.U.B. e gli interessi debitori addebitati dalla [REDACTED] fino al 3/5/2011, cui si somma la CDC su anticipi s.b.f. fino al 3/5/2011. Il c.t.u. ha, infatti, accertato che se è vero che i tassi per le anticipazioni s.b.f. sono regolarmente convenuti a partire dal 4/5/2011 (con applicazione del tasso Euribor 3 mesi (base 365) medio del mese precedente maggiorato del 2,95%) non risultano pattuiti i tassi per le anticipazioni s.b.f. nel periodo dall'apertura del conto fino al 3/5/2011, con la conseguente necessità di rideterminazione degli interessi passivi fino al 3/5/2011 ai tassi sostitutivi ex art. 117, commi 4 e 7, T.U.B.;
- € [REDACTED] in relazione al *Corrispettivo di Disponibilità Creditizia* (CDC) addebitato *subordinatamente all'eventuale concessione e al perfezionamento di un'apertura di credito o di altra forma di affidamento*. Tale addebito, per la parte imputabile ad operazioni di anticipo s.b.f. fino al 3/5/2011, è ripetibile in base a quanto disposto dall'art. 2-bis, comma 1, L. 2/2009. In base a tale norma sono lecite le clausole che prevedono l'addebito di oneri sostitutivi della CMS purché *il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto*. Nel caso di specie il tasso debitore per anticipazioni s.b.f. risulta pattuito per iscritto solo dal 4/5/2011. È pertanto ripetibile l'importo di € [REDACTED] addebitato fino a tale data.

Ne consegue che il totale degli importi ripetibili dalla parte attrice è pari a € 1 [REDACTED]. Tale importo deve ritenersi essere stato pagato dal correntista, considerato che al 31/12/2013, risulta un saldo negativo per € [REDACTED] in favore della banca. Detraendo l'importo relativo a tale saldo residua quale somma dovuta effettivamente quella di € [REDACTED]. In accoglimento della domanda di parte attrice la banca convenuta deve essere, pertanto, condannata alla



restituzione di tale importo in favore della parte attrice. Nessuno importo deve essere addebitato in relazione agli interessi anatocistici contestati dalla parte attrice, non essendone stata riscontrata l'applicazione da parte del c.t.u.

Le spese del presente giudizio devono essere liquidate, in base al principio di soccombenza, in favore della parte attrice e poste a carico della parte convenuta.

Parimenti devono essere poste a definitivo carico di parte convenuta le spese di c.t.u., da liquidare ex art. 2 d.m. 30 maggio 2002, in base all'importo oggetto di condanna, secondo i valori massimi, con un aumento del 50% alla luce della qualità e della complessità del lavoro svolto dal c.t.u., per un totale di € [REDACTED] oltre iva e cpa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accertata la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia nel contratto di apertura di credito del 10/9/2009 e l'applicazione di interessi non pattuiti nel contratto di anticipi s.b.f. condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice € [REDACTED] oltre interessi legali dalla notificazione dell'atto di citazione;

condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice le spese del presente giudizio, liquidate in € [REDACTED] oltre 15% spese generali, iva e c.pa.;

spese di c.t.u., liquidate in favore del dr. [REDACTED] oltre iva e cpa poste a definitivo carico di parte convenuta.

Prato, 27 dicembre 2018

La Giudice

Dr.ssa [REDACTED]

